



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura

AVVISO PUBBLICO MISURA 13.1 INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI

Sottomisura 13.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle
aree svantaggiate di montagna

Sommario

Sommario	1
Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Premessa.....	3
Articolo 3 Riferimenti normativi.....	4
Articolo 4 Obiettivi della misura.....	5
Articolo 5 Soggetti beneficiari	5
Articolo 6 Requisiti di ammissibilità	5
Articolo 7 Localizzazione.....	5
Articolo 8 Criteri di selezione.....	6
Articolo 9 Impegni specifici legati alla misura	6
Articolo 10 Disponibilità finanziaria.....	7
Art. 11 Forma e intensità dell'aiuto.....	7
Articolo 12 Modalità e termini di presentazione delle domande;	7
Articolo 13 Modifica della domanda	8
Articolo 14 Istruttoria delle domande di aiuto.....	8
Articolo 15 Motivi di irricevibilità o esclusione	8
Articolo 16 Approvazione e concessione degli aiuti.....	8
Articolo 17 Controlli e pagamenti.....	9
Articolo 18 Cessione di aziende	9
Articolo 19 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	10
Articolo 20 Responsabile del procedimento	10
Articolo 21 Informazione e Pubblicità	10
Articolo 22 Disposizioni finali	10

Articolo 1

Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. ¹

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art.4 Reg 1307/2013);

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

Biologico: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

Conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.²

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria;

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei regolamenti comunitari n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Articolo 2

Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegni a favore dello sviluppo rurale. Nel PSR della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Il presente bando si riferisce alla misura 13 – sotto misura 13.1 “Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna”, del P.S.R. 2014-2020.

Le condizioni generali che caratterizzano la montagna lucana incidono fortemente sui risultati produttivi dell'agricoltura condotta nell'area.

L'esigenza di tutelare e sostenere la permanenza dei presidi territoriali richiede interventi di contrasto alle dinamiche dell'abbandono delle superfici agricole e forestali. L'indennità erogata a favore delle aree montane punta a compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi generati dalle difficoltà presenti in loco e gravanti sulle aziende agricole, attraverso un premio annuale per ettaro di superficie agricola.

Articolo 3

Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Circolare Agea n.12 del 22/04/2016. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del

17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento
- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016.

Articolo 4

Obiettivi della misura

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2016, l'operazione 13.1.01, "Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna", del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

- I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.1.01. Sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
- Contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".
- Sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori attivi;
- le Associazioni di agricoltori;

Articolo 6

Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;
- b) condurre terreni agricoli in zona montana (art. 32 comma 1 lett. "a" del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- c) Il beneficiario deve disporre di una superficie minima di 0,5 Ha di SAU.

I sopracitati requisiti a) , b) e c) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno di durata annuale.

Articolo 7

Localizzazione

La Misura viene applicata a tutto il territorio regionale montano.

Ai fini applicativi della presente misura si fa riferimento alle zone montane del territorio regionale come definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e s.m.i. specificatamente:

Provincia di Potenza

Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Provincia di Matera

Accettura, Aliano, Calciano; Cirigliano, Colobraro, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Valsinni.

Articolo 8

Criteri di selezione

Non è prevista alcuna selezione nè formazione di graduatoria delle domande.

Articolo 9

Impegni specifici legati alla misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- al proseguimento dell'attività agricola, nelle zone designate dall'articolo 32, comma 1 lettera a) del REG (UE) N 1305/2013, per l'annualità di presentazione della domanda di sostegno;
- al rispetto del regime di condizionalità, come previsto dal reg. (UE) 1306/2013 Titolo VI capo I recepiti a livello nazionale dal DM 3536/2016 e completati a livello regionale dalla DGR n. 413/2016;
- al rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima disciplinata a livello nazionale dal DM 6513/2014.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente bando.

Articolo 10

Disponibilità finanziaria

La Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 5.600.000,00

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione fino al 75% del premio spettante, come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

Art. 11

Forma e intensità dell'aiuto

L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata).

L'indennità è erogata con una modulazione che rispetta i seguenti criteri:

- per le aziende di superficie compresa tra i 0,5 ha ed i 10 ha: 200 euro/ha;
- per le aziende di superficie maggiore di 10 ettari e fino a 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 100euro/ha per la restante superficie.

Nel caso in cui disponibilità finanziaria non sia sufficiente a coprire il fabbisogno totale delle domande di sostegno presentate, l'indennità sarà rideterminata in maniera proporzionale sulla base del rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria preventivata ed il fabbisogno finanziario totale richiesto.

Articolo 12

Modalità e termini di presentazione delle domande;

- nel caso di associazione di agricoltori, acquisire al fascicolo aziendale la deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente del mandato al rappresentante legale di presentare la domanda e di chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN.

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2016, della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio);
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il 10 giugno 2016.

Articolo 13

Modifica della domanda

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla apposita Circolare dell'AGEA.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Articolo 14

Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;

la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda.

Il Responsabile delle operazioni è individuato nel responsabile di Misura.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanel.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it), tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della "non ammissibilità" indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Articolo 15

Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Articolo 16

Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno.

Terminato l'esame dei ricorsi, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Articolo 17

Controlli e pagamenti

Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Articolo 18

Cessione di aziende

1) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

2) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidenti, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatìa** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, **entro 10 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non da luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

Articolo 19

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Articolo 20

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile di Misura.

Articolo 21

Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Articolo 22

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali

vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.